SEDUTA DEL 6 AGOSTO 1963

Sono presenti i senatori: Adamoli, Caroli, Cipolla, Crespellani, Donati, Gatto Simone, Milillo, Militerni, Morino, Pafundi, Parri, Spezzano e Varaldo, e i deputati: Amadei, Assennato, Di Giannantonio, Donat Cattin, Elkan, Gatto Vincenzo, Guadalupi, Guidi, Li Causi, Nicosia, Scalfaro, Veronesi, Vestri e Zincone.

Aperta la seduta alle ore 10, sotto la presidenza del presidente Pafundi, si legge e si approva il processo verbale della seduta precedente.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sul testo di relazione per i provvedimenti urgenti, da lui redatto su mandato dell'Ufficio di Presidenza (1).

Il deputato SCALFARO si dichiara favorevole in linea di massima, ma suggerisce alcune modifiche di dettaglio: la soppressione del riferimento, a suo avviso pleonastico, al rispetto delle norme costituzionali, della qualificazione di indiziati di appartenenza alla mafia per i soggetti per i quali si propone la possibilità di una seconda proroga del fermo, della limitazione nel ritiro della patente ai diffidati che dimostrano di averne bisogno per motivi di lavoro. Per i provvedimenti di natura amministrativa è d'accordo sulla sostanza, pur rilevando la necessità di individuare la procedura corretta ed efficace per la loro attuazione. In particolare, le misure per coprire le sedi degli uffici giudiziari sono di competenza del Consiglio superiore della magistratura, su cui l'Esecutivo non può esercitare alcuna influenza. In ogni caso, si dovrà adottare una formula che valga a far rispettare in modo rigoroso il dovere dei magistrati di risiedere in sede. E' contrario ad attribuire titoli di merito a funzionari o dipendenti pubblici che abbiano operato in Sicilia, ciò che lederebbe la dignità della regione. Suggerisce, infine, che, allorché il Parlamento concreterà le proposte suggerite dalla Commissione di strumenti procedurali idonei, vengano fissati i termini precisi per l'adempimento dei provvedimenti richiesti.

Il deputato ASSENNATO afferma che il testo in discussione è insoddisfacente nel preambolo, in cui si accenna all'esigenza di provvedimenti legislativi, oltre che amministrativi, per rinforzare il prestigio dello Stato, quasi che la responsabilità della situazione attuale possa ricadere sul Parlamento. A suo avviso, bisogna far risaltare che è emersa la necessità che tutti gli organi dello Stato, in coordinamento fra di loro, si pongano come compito preminente e permanente la lotta contro la mafia nei suoi aspetti tradizionali e nuovi.

Quanto alle modifiche proposte per una seconda proroga del fermo, è contrario a misure che rappresentino un arretramento rispetto alle norme democratiche, dovendo le disposizioni avere validità generale, è inammissibile che si consenta una seconda proroga anche per cittadini estranei ad attività mafiose.

Il senatore MILILLO ritiene che la possibilità di una seconda proroga per il fermo debba essere mantenuta, tanto più che è subordinata a due condizioni rigide, che si tratti cioè di reati gravi e caratteristici delle organizzazioni mafiose e che si tratti di soggetti sospettati di appartenere a tali associazioni. Propone però di sostituire il termine « sospettati » con il termine « indiziati ». Anche a nome del deputato Gatto Vincenzo propone di sostituire la locuzione « reati ca-

⁽¹⁾ V. pagg. 95 e 96 nonché il processo verbale della seduta dell'Ufficio (Consiglio) di Presidenza del 1º agosto 1963. (N.d.r.)

ratteristici delle organizzazioni delittuose » con le altre « reati caratteristici delle attività mafiose ». Si deve evitare peraltro di parlare di organizzazioni mafiose, poiché non si possono adottare norme legislative di carattere eccezionale. Le disposizioni della legge n. 1423 debbono essere estese a soggetti prosciolti per insufficienza di prove da imputazioni di determinati reati gravi e che siano dediti ad attività « illecite », anziché attività « delittuose », come recita il testo in discussione con un concetto più restrittivo.

Il deputato DONAT-CATTIN, premesso che il testo gli sembra nettamente inadeguato, ritiene del tutto inefficaci sia le misure legislative della prima parte che quelle relative alle armi e agli esplosivi. In particolare, i provvedimenti proposti, pur se potranno essere applicati in tutto il territorio nazionale, debbono essere riferiti specificamente ad un fenomeno la cui consistenza e gravità ha indotto il Parlamento a nominare la Commissione di inchiesta.

Nel preambolo della relazione si dovrà far cenno alla limitatezza delle possibilità della Commissione in ordine alla prima fase delle indagini e sopprimere l'accenno al prestigio e alla forza dello Stato. Auspica misure molto più rigide in materia di armi e di esplosivi: al riguardo propone il divieto di detenzione e commercio di armi ed esplosivi nelle province il cui indice di criminalità è superiore del 30 per cento alla media nazionale.

È contrario alla norma che i commissari preposti per determinati settori economici siano nominati dagli Enti locali e dalla Regione. Occorre rivedere radicalmente le concessioni di licenze e richiedere in modo espresso l'unificazione dei comandi delle Forze di polizia.

Il senatore MILITERNI fa rilevare che la insoddisfazione per la relazione presentata non è giustificata, in considerazione del limitato periodo di attività della Commissione e del compito specifico che la Commissione stessa si era data nella prima fase, compito limitato all'adozione di provvedimenti urgenti.

Il deputato GUIDI sottolinea che tutte le proposte di modifiche legislative o di misure amministrative sarebbero inutili se non venisse impostato il problema della presenza e del coordinamento delle forze dello Stato, in quanto solo se esiste una volontà politica degli organi dello Stato si può affrontare e debellare il fenomeno della mafia.

Propone che si parli di associazioni « mafiose » anziché « criminose »; concorda con la proposta di sostituire il termine « sospettati » con « indiziati » e di sopprimere il criterio della « notorietà » dei soggetti dediti ad attività illecite. Propone altresì che si stabilisca che il Questore può sospendere — e non già ritirare — la patente di guida, salvi sempre i mezzi di impugnativa di fronte all'Autorità giudiziaria. E' contrario ad aggiungere l'aggravante di cui all'articolo 61, n. 6, del Codice penale, in quanto un'aggravante può essere riassorbita dal potere discrezionale del magistrato.

Il deputato NICOSIA dichiara che il prolungamento del fermo di polizia è strumento fondamentale per ridurre le attività mafiose. Sarebbe dell'avviso di prevedere la possibilità di una terza proroga di sette giorni. Concorda nel sopprimere il criterio della « notorietà » dei soggetti dediti ad attività illecite e di non parlare di organizzazioni mafiose, ciò che implicherebbe un concetto non facilmente definibile dal punto di vista giuridico. Propone che il soggiorno obbligato venga disposto in sedi lontane, possibilmente fuori della regione.

La patente dovrà essere tolta non ai diffidati ma a coloro per i quali è stato iniziato un provvedimento (1) giudiziaro. È contrario alle proposte di ritirare i porto d'armi, che normalmente sono del tutto inefficaci per elementi mafiosi. Quanto alla richiesta selezione del personale statale, fa presente che le proposte debbono riguardare principalmente il personale regionale, che assomma ormai poteri di enorme rilievo e che è assunto senza le garanzie del personale statale. In Sicilia, a suo avviso, l'azione dello Stato è paralizzata dalla presenza della Regione, tanto più che non esistono ancora le norme di attuazione dello Statuto regionale. Raccomanda, in particolare, che i controlli sui

⁽¹⁾ Così nell'originale. Deve, evidentemente, leggersi « procedimento » (N.d.r.).

settori economici siano effettuati dagli organi dello Stato e non della Regione.

Il senatore CIPOLLA ribadisce che l'esigenza fondamentale è il problema del coordinamento dei tre poteri e, in particolare, del potenziamento dell'Esecutivo, sia statale che regionale. I Prefetti, utilizzando i loro poteri in modo coordinato, possono operare efficacemente per restringere l'area di attività mafiosa. Pur se determinate forze o elementi della Regione possono avere legami con la mafia, la sua parte politica ha fiducia negli istituti democratici e ritiene che la Regione debba essere sostenuta vigorosamente nella lotta intrapresa contro la mafia. Fra le misure di ordine particolare suggerisce che i provvedimenti di soggiorno obbligatorio comportino il diritto di revoca di tutte le concessioni amministrative. Concorda con la proposta secondo cui il Parlamento dovrà porre un termine per l'attuazione dei provvedimenti indicati dalla Commissione.

Il senatore PARRI dissente dal giudizio del deputato Donat-Cattin, ritenendo che la relazione è abbastanza soddisfacente, tenendo conto che conclude una prima limitata fase dell'attività della Commissione. Peraltro manca una motivazione dei provvedimenti che vengono proposti nonché l'espressione di una adeguata volontà di carattere politico. E' opportuno tener presente che la Commissione ha la facoltà di trasfondere le proposte in una mozione o in disegni di legge di iniziativa parlamentare.

Quanto alle misure particolari della relazione, suggerirebbe la revisione generale dei porto d'armi già concessi, la revisione delle autorizzazioni per le guardie giurate, la revisione di tutte le concessioni per l'esercizio della pesca con motopescherecci. Sottolinea, in particolare, l'esigenza fondamentale di coprire tutti i posti vacanti delle sedi giudiziarie e di rafforzare il servizio dell'Autorità giudiziaria specialmente a Palermo.

Il deputato VERONESI osserva che la relazione deve rispecchiare i risultati che la Commissione ha acquisito attraverso le indagini finora svolte e dovrebbe dire espressamente che si tratta di conclusioni provvisorie, rinviando ad un tempo successivo il proseguimento delle indagini e i provvedimenti su materie controverse.

Il senatore CRESPELLANI esclude che la Commissione possa, dopo questa prima fase di attività, esprimere un giudizio su una presunta disfunzione nell'azione delle Autorità stati nella regione. Concorda con il deputato Veronesi sulla opportunità di chiarire che si tratta di indagini limitate e di conclusioni provvisorie.

Quanto alle singole proposte, suggerisce di prolungare a venti giorni il fermo per soggetti indiziati di attività mafiosa, ciò che creerebbe un'efficace azione psicologica di scoraggiamento. A suo avviso è anche indispensabile non disporre un'aggravante per il favoreggiamento, bensì triplicare la pena. Fra le misure amministrative, è superfluo limitarsi ad invocare un coordinamento delle Forze di polizia, mentre si dovrebbe proporre un comando unico.

Il deputato ZINCONE è contrario ad usare la locuzione « mafia » in luogo di « associazioni criminose », perché il riportare i reati a premesse di tipo mafioso potrebbe consentire il ricorso e l'eventuale censura della Corte costituzionale. Inoltre in altre zone del Paese, come ad esempio nella provincia di Napoli, si hanno manifestazioni di organizzazioni criminose assai simili a quelle della mafia e per le quali debbono poter essere assunti gli stessi provvedimenti. Propone di rafforzare le pene pecuniarie per i reati di associazioni criminose nonché di pubblicare le sentenze di condanna. In un secondo tempo il Parlamento potrà nei modi opportuni chiedere all'Esecutivo prudenza e moderazione nella concessione di ulteriori provvedimenti di amnistia, escludendo comunque i reati di mafia.

Il deputato GATTO Vincenzo precisa che la suddivisione dell'attività della Commissione in varie fasi è un fatto interno, mentre al Parlamento e all'opinione pubblica si debbono chiarire i criteri che hanno guidato i lavori della Commissione fino a questo momento e i propositi dell'azione futura, sottolineando che il campo d'azione sarà molto vasto. Le singole proposte dovranno essere presentate in termini schematici, ma precedute da motivazioni specifiche.

Passando a proposte di modifica, suggerisce di parlare di « reati caratteristici delle attività mafiose » anziché di reati « caratteristici delle organizazioni delittuose », in ossequio al principio di rifiutare ogni legislazione di carattere particolare. Si dovrà trovare una formula tale da consentire l'individuazione di questo tipo particolare di reati, pur parlando esclusivamente di associazioni criminose.

Sul problema dei commissari da preporre a determinati settori economici, ritiene che la Commissione ha il dovere di indicare i mezzi concreti attraverso i quali si possa arrivare allo smantellamento dell'attività mafiosa e pertanto la prevista nomina dei commissari è opportuna, anche in considerazione della possibilità che essi possano contribuire ad acquisire materiale di documentazione e di indagine necessario alla seconda fase di attività della Commissione.

La nomina dei commissari dovrà essere attribuita allo Stato e alla Regione. L'importante è che la Commissione esprima la ferma volontà politica di procedere col massimo senso di responsabilità ed il massimo impegno per la prossima fase di attività. Se privati od Autorità non collaboreranno nel modo richiesto, si assumeranno la responsabilità di contrastare il mandato affidato alla Commissione dal Parlamento.

Il PRESIDENTE ribadisce che il compito limitato, che la Commissione si è prefisso, è di fronteggiare le manifestazioni più allarmanti del fenomeno mafioso e di dare al Paese una conferma della precisa volontà politica del Parlamento in questo campo.

La Commissione passa quindi all'esame dei singoli capitoli della relazione. Si svolge un'ampia discussione, nella quale intervengono tutti i presenti. I singoli capitoli vengono approvati, con emendamenti dei senatori Cipolla, Gatto Simone, Milillo, Militerni e dei deputati Donat-Cattin, Gatto Vincenzo, Guidi, Nicosia e Zincone.

Il vice presidente SCALFARO — che sostituisce il presidente Pafundi alla presidenza — pone ai voti una proposta del deputato Donat-Cattin tendente a revocare tutti i porto d'armi e a vietare la detenzione e il commercio di armi ed esplosivi nelle provincie in cui i delitti impuniti nel corso del 1962 superino del 30 per cento la media nazionale. Dopo un'ampia discussione, nella quale intervengono tutti i presenti, la proposta — posta ai voti — non è approvata.

Posta ai voti la proposta di richiedere gli elenchi degli attuali possessori di licenze di porto d'armi, la Commissione approva. Ripresa la discussinone sotto la presidenza del presidente Pafundi, viene portato a termine l'esame della relazione, che viene infine approvato, nel testo di cui è copia in alle-

Il deputato ASSENNATO chiede che si dia gato (1).

corso alle richieste di acquisire i protocolli « segreti » e « segretissimi » nonché numerosi rapporti e documenti da parte di amministrazioni pubbliche e i fascicoli personali di noti elementi mafiosi, richieste già depositate da tempo dalla sua parte, sottolineando che si tratta di materiale indispensabile per il proseguimento dell'inchiesta.

Il deputato SCALFARO obietta che tutti i Commissari debbono presentare le richieste di documenti che ritengono necessario acquisire, dopo di che la Commissione potrà valutarle in seduta plenaria e decidere i documenti che dovranno essere richiesti.

Il deputato LI CAUSI si associa alla richiesta del deputato Assennato, precisando che si debbono richiedere tutti i documenti, di cui all'elenco presentato dal deputato Assennato, a partire dal 1943, poiché la mafia è risorta ed ha ricominciato ad esercitare la sua influenza dopo lo sbarco degli alleati.

Il deputato NICOSIA sottolinea che i documenti richiesti dal reputato Assennato hanno un valore fondamentale per la conoscenza del fenomeno della mafia. Si riserva di presentare la richiesta di altri documenti.

Il senatore SPEZZANO fa presente che la richiesta dei documenti elencati dal deputato Assennato non vieta né costituisce preclusione per le eventuali richieste di altri Commissari. L'acquisizione di tale materiale peraltro è essenziale per il proseguimento dei lavori.

⁽¹⁾ Vedi pagg. 97 e segg. Confronta, inoltre, le pagg. 43-44 del Doc. XXIII n. 2 - Senato della Repubblica - VI^a Legislatura. (N.d.r.)

Il deputato DONAT-CATTIN sottolinea la opportunità di inserire le richieste di documenti e di materiale di indagine nel quadro degli obiettivi che saranno perseguiti nella seconda e nella terza fase dell'inchiesta.

Il deputato GATTO Vincenzo ritiene che occorre acquisire il materiale necessario per il proseguimento dell'attività della Commissione durante le ferie del Parlamento. E' favorevole ad ogni richiesta di documenti, ma sottolinea l'assoluta esigenza che venga assicurato alla Commissione un organico di personale specializzato, in grado di collaborare con la Commissione nella valutazione dei documenti e, in particolare, di tecnici-giuristi esperti nella formulazione di testi legislativi.

Propone che vengano subito richiesti gli elenchi degli indiziati di appartenenza alle organizzazioni mafiose, l'elenco dei possessori di porto d'arma, l'elenco dei provvedimenti adottati sino ad oggi per il soggiorno obbligato, l'elenco dei fatti delittuosi attribuibili alla mafia. Pone in risalto che talune acquisizioni di documenti e di materiale di indagine potranno essere effettuate solo per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria.

Il senatore MILITERNI fa presente che l'impostazione del programma più impegnativo per i lavori della Commissione non può essere decisa nell'attuale seduta, prima di una adeguata valutazione da parte di tutti i Commissari.

Il senatore CIPOLLA ricorda di aver proposto di trasmettere copia del resoconto stenografico delle deposizioni dei funzionari dipendenti dal Ministero dell'interno e del Comandante generale della Guardia di finanza al Presidente del Consiglio.

Sottolinea la necessità di acquisire i fascicoli personali di noti esponenti mafiosi, la cui analisi consentirà alla Commissione di procedere con il metodo « per campione ».

Il deputato DONAT-CATTIN suggerisce che sia la Presidenza della Commissione a stabilire quali dei documenti debbano essere acquisiti nonché le modalità dei sopralluoghi; la Commissione deciderà sulle proposte della Presidenza.

Il PRESIDENTE ringrazia gli onorevoli Commissari per il fervore, l'entusiasmo e lo spirito di sacrificio dimostrati durante i lavori. Quando alle richieste del deputato Assennato, non può assumere alcun impegno di acquisire i documenti in oggetto per il prossimo mese di settembre. In particolare, fa presente che i protocolli dei Ministeri contengono l'indicazione anche di documenti che non hanno attinenza alcuna con la mafia.

Il deputato DONAT-CATTIN si associa alle richieste del senatore Cipolla di trasmettere il resoconto stenografico al Presidente del Consiglio e di acquisire i fascicoli personali dei noti mafiosi Vassallo e Bontade.

Il senatore VARALDO fa presente che i Presidenti delle Camere non hanno poteri per investire il Presidente del Consiglio con valutazioni relative ai funzionari interrogati.

Il deputato SCALFARO suggerisce di convocare i Ministri dell'interno e delle finanze, ai quali potranno essere sottoposti resoconti stenografici di cui si discute.

Il deputato DONAT-CATTIN dichiara che, anche se non vi fu decisione formale, l'orientamento della Commissione era di trasmettere i resoconti stenografici ai Ministri responsabili. Il senatore VARALDO obietta che non fu presa alcuna decisione al riguardo. Il senatore DONATI si associa alla dichiarazione del senatore Varaldo e sottolinea che non compete alla Commissione la trasmissione del resoconto stenografico con l'implicito scopo di una censura per i funzionari interrogati.

Il deputato DONAT-CATTIN dichiara che l'orientamento della Commissione era di rimettere ai Presidenti delle Assemblee, senza esprimere alcun giudizio, i resoconti stenografici degli interrogatori del Comandante generale della Guardia di finanza e dei quattro Prefetti interrogati, con l'invito a trasmettere i resoconti stessi al Presidente del Consiglio. Avanza formale proposta in tal senso.

Posta ai voti, la proposta del deputato DONAT-CATTIN è approvata.

Il deputato LI CAUSI, a proposito della richiesta dei protocolli dei Ministeri, suggerisce che la Commissione potrebbe eventualmente delegare un magistrato ad effettuare un esame di detti protocolli nelle varie Amministrazioni e riferire alla Commissione sui

documenti idonei per il proseguimento dell'inchiesta.

Il deputato SCALFARO propone che, ove la proposta del deputato Li Causi venga approvata, la scelta della Commissione cada sul Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo, che ha dimostrato di avere un'alta coscienza morale ed una specifica preparazione sul fenomeno della mafia.

Circa i lavori della Commissione, propone che entro il 25 agosto i singoli Commissari facciano pervenire le richieste di documenti da acquisire alla Commissione; entro il 5 settembre si riunisca l'Ufficio di Presidenza ed entro il 10 settembre la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che, non facendosi osservazioni al contrario, così rimane stabilito.

La seduta è tolta alle ore 18,30.

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto.

TESTO DI RELAZIONE PER I PROVVEDIMENTI URGENTI REDATTO DAL PRESIDENTE SU MANDATO DELL'UFFICIO (CONSIGLIO) DI PRESIDENZA

La Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia ha concluso il primo tempo dei suoi lavori ed è in grado di presentare le prime proposte per fronteggiare gli aspetti più allarmanti della situazione.

Dalle dichiarazioni delle Autorità centrali e locali escusse è emerso che occorre rinforzare il prestigio e la forza dello Stato attraverso provvedimenti legislativi e richieste di carattere amministrativo, che valgano a rendere più efficiente l'azione degli organi preposti alla sicurezza pubblica e più penetrante l'azione della giustizia, pur mantenendo integra l'osservanza delle norme costituzionali che tutelano i diritti della personalità umana. In particolare:

1) stabilire la possibilità di una seconda proroga di sette giorni per il fermo di indiziati di reato di cui al terzo capoverso dell'articolo 238 del Codice penale (1), purché si tratti dei seguenti reati, caratteristici delle organizzazioni delittuose e precisamente: omicidio, sequestro di persona a scopo di estorsione, estorsione, rapina, abigeato, associazione per delinquere, danneggiamento o minaccia con impiego di esplosivi o con scritti anonimi e contrabbando di tabacchi in rilevante entità, commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti e purché si tratti di soggetti sospettati di appartenere ad associazioni criminose;

2) rendere più efficaci le misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, contro persone pericolose per la

sicurezza. A tal fine si propone di aggiungere al n. 2) dell'articolo 1 di detta legge la indicazione di « coloro che siano stati pro sciolti per insufficienza di prove da imputazioni riguardanti omicidio, sequestro di persona a scopo di estorsione, estorsione, rapina, abigeato, associazione per delinquere, danneggiamento o minaccia con l'impiego di esplosivi o con scritti anonimi, contrabbando di tabacchi in irrilevante (2) entità, commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti e che siano notoriamente dediti ad attività delittuose ».

Prevedere inoltre che, nel corso del procedimento giudiziale provocato dall'Autorità di polizia per soggiorno obbligato, il giudice in via provvisoria e cautelare possa ordinare la destinazione in altra sede della persona denunziata e ciò in armonia a quanto con pieno legittimità giuridica, si pratica per la esecuzione provvisoria delle misure di sicurezza.

All'articolo 3 della citata legge, ultimo capoverso, aggiungere le parole « anche su iniziativa del Procuratore della Repubblica».

Sostituire la pena dell'articolo 12, fissando l'arresto « da sei mesi a due anni ».

Attribuire al Questore la facoltà di ritirare per il periodo da 1 a 5 anni, prorogabile, la patente di guida di autoveicoli ai diffidati a norma dell'articolo 1 della legge n. 1423, allorché l'uso degli autoveicoli non sia indispensabile per ragioni di lavoro e comminare la pena dell'arresto da 1 a 3 anni per coloro che siano colti alla guida di autoveicoli dopo il ritiro della pa-

⁽¹⁾ Così nell'originale. Deve, evidentemente, leggersi « Codice di procedura penale » (N.d.r.).

⁽²⁾ Così nell'originale. Deve, evidentemente, leggersi « rilevante » (N.d.r.).

tente. Ammettere il ricorso al Tribunale contro il provvedimento del Questore e stabilire che la decisione giudiziaria sia soggetta ai normali mezzi di impugnazione tanto per la parte privata quanto per il Pubblico ministero.

Armi ed esplosivi

Non deve essere consentita licenza di porto d'arma per la persona sospettata di appartenenza ad organizzazioni clandestine. Alle disposizioni vigenti in materia di detenzione e commercio di armi aggiungere l'aggravante di cui all'articolo 61, n. 6) Codice penale, per i reati commessi da persona sospetta (1) a sorveglianza speciale o ad obbligo di soggiorno.

Stabilire l'aggravante per i reati previsti dagli articoli 435, 695, 697, 698, 699 del Codice penale (fabbricazione o detenzione di materie esplodenti — fabbricazione e commercio non autorizzato di armi - detenzione abusiva di armi - omessa consegna di armi - porto abusivo di armi).

Favoreggiamento

Per i reati di favoreggiamento personale o reale, previsti dagli articoli 378-379 del Codice penale, fissare l'aggravante di cui all'articolo 61, n. 6), del Codice penale.

Proposte per provvedimenti vari

Coprire tutti i posti attualmente vacanti delle sedi giudiziarie della regione siciliana.

Applicare nelle zone della Sicilia interessate dal fenomeno della mafia la più rigorosa selezione del personale statale, sì che siano assegnati agli organi pubblici i funzionari giudicati più idonei in rapporto ai particolari compiti posti dalla presenza dell'organizzazione mafiosa, stabilendo anche una particolare qualificazione di merito per coloro che abbiano ricoperto per un periodo apprezzabile di tempo uffici amministrativi e giudiziari nella zona suddetta.

Coordinamento, potenziamento e specializzazione investigativa del personale di Pubblica sicurezza e dei Carabinieri operante in Sicilia, attribuendo un particolare titolo di merito per avere appartenuto a tali Forze, quale segno della gratitudine della Nazione.

Ai fini di un'azione di controllo in materia di mercati e lavori pubblici:

- 1) predisporre il riesame delle concessioni di licenze relative a mercati annonari, anche mediante la nomina di appositi commissari rigorosamente scelti dalle Autorità competenti;
- 2) invitare gli Enti locali interessati ad effettuare sollecitamente, con l'assistenza e la collaborazione tecnica di commissari rigorosamente prescelti dalle competenti Autorità, severi controlli: sull'applicazione dei piani regolatori, dei regolamenti edilizi, degli albi degli appaltatori, delle procedure dei pubblici appalti nonché della concessione delle licenze di costruzione e di acque pubbliche.

Tali richieste verranno anche a fornire alla Commissione parlamentare d'inchiesta materiale di studio e di valutazione per la seconda fase delle indagini relative ai settori economico e sociale.

⁽¹⁾ Così nell'originale. Deve, evidentemente, leggersi « soggetta »» (N.d.r.).

TESTO DI RELAZIONE PER I PROVVEDIMENTI URGENTI APPRO-VATO DALLA COMMISSIONE E PRESENTATO AL PARLAMENTO IL 7 AGOSTO 1963, CON IL SEGUENTE TITOLO: « RELAZIONE E PRO-POSTE DELLA COMMISSIONE AL TERMINE DELLA PRIMA FASE DEI LAVORI».

La Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia ha concluso il primo tempo dei suoi lavori, consistente nel chiedere informaziona ad Autorità centrali e locali, allo scopo di poter formulare proposte immediate di provvedimenti legislativi e di misure amministrative intese a migliorare le condizioni nelle quali si deve svolgere l'azione preventiva e repressiva contro la mafia stessa.

La Commissione si rende conto della complessità del fenomeno, del carattere limitato dell'indagine finora compiuta e della natura non definitiva delle proposte che fino a questo momento possono presentarsi, ma ritiene del pari che — prima che siano avanzate ed approvate proposte ulteriori — la decisa volontà di combattere ed eliminare la mafia vecchia e nuova, volontà operante a tutti i livelli, nello Stato e nei partiti, nella Regione e tra i funzionari, nella Magistratura e nell'opinione pubblica, otterrà efficaci risultati, valendosi degli strumenti già disponibili e di quelli che ora si propongono

In particolare, è urgente:

1) stabilire la possibilità di una seconda proroga di sette giorni per il fermo di indiziati di reato di cui al terzo capoverso dell'articolo 238 del Codice penale (1) purché si tratti dei seguenti reati, caratteristici delle attività mafiose e precisamente: strage, omicidio, sequestro di persona a scopo di estorsione, estorsione, rapina, abigeato, associazione per delinquere, danneggiamento o minaccia con impiego di esplosivi o con scritti anonimi, contrabbando di tabacchi in rilevante entità, commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti, purché si tratti di soggetti indiziati di appartenere ad associazioni criminose;

2) rendere più efficaci le misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, contro persone pericolose per la sicurezza. A tal fine si propone di estendere le misure previste da detta legge a coloro che siano stati prosciolti per insufficienza di prove, anche in sede istruttoria, da imputazioni riguardanti strage, omicidio, sequestro di persona a scopo di estorsione, estorsione, rapina, abigeato, associazione per delinquere, danneggiamento o minaccia con impiego di esplosivi o con scritti anonimi, contrabbando di tabacchi in rilevante entità, commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti e che siano dediti ad attività illecite.

L'assegnazione al soggiorno obbligato deve avvenire in ogni caso fuori della regione, in località dove la sorveglianza possa essere efficacemente esercitata.

Prevedere inoltre che, nel corso del procedimento giudiziale provocato dall'Autorità di polizia per soggiorno obbligato, il giudice in via provvisoria e cautelare possa ordinare la destinazione in altra sede, fuori della regione, della persona denunziata e ciò in armonia a quanto, con piena legittimità giuridica, si pratica per la esecuizone provvisoria delle misure di sicurezza.

All'art. 3 della citata legge, ultimo capo-

⁽¹⁾ Così nell'originale. Deve, evidentemente, leggersi « Codice di procedura penale » (N.d.r.).

verso, aggiungere le parole « anche su iniziativa del Procuratore della Repubblica ».

Prevedere che l'applicazione dei provvedimenti di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 1423, comporti la decadenza contemporanea, di diritto di ogni licenza di polizia, di licenze di commercio, di costruzioni, di iscrizioni agli albi di appaltatori e di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso, della concessione di acque pubbliche nonché la revisione delle denunce e degli accertamenti dei redditi ai fini fiscali.

Sostituire la pena dell'art. 12 della legge n. 1423, fissando l'arresto da uno a tre anni.

Attribuire al Questore la facoltà di sospendere la patente di guida a coloro nei confronti dei quali sia stato adottato o sia in corso un procedimento per il soggiorno cautelare o di vigilanza speciale o di soggiorno obbligato. Sul provvedimento del Questore pronunzia il Tribunale, la cui decisione è soggetta ai normali mezzi di impugnativa. Comminare la pena dell'arresto da uno a tre anni per coloro che siano colti alla guida di autoveicoli dopo la sospensione o il definitivo ritiro della patente.

Armi ed esplosivi

Non deve essere consentita licenza di porto d'arma per persona sottoposta a provvedimenti di cui alla legge n. 1423 o comunque indiziata di appartenenza ad associazioni criminose.

Alle disposizioni vigenti in materia di detenzione e commercio di armi aggiungere l'aggravante di cui all'art. 61, n. 6 del Codice penale, per i reati commessi da persona soggetta a sorveglianza speciale o ad obbligo di soggiorno.

Stabilire aumento di pene per i reati previsti dagli articoli 435, 695, 697, 698, 699 del Codice penale (fabbricazione o detenzione di materie esplodenti - fabbricazione e commercio non autorizzato di armi - detenzione abusiva di armi - omessa consegna di armi - porto abusivo di armi).

Si ritiene indispensabile la revisione generale delle licenze di porto d'arma nelle provincie interessate dal fenomeno della mafia, con conseguente pubblicazione dell'elenco delle persone alle quali la licenza di porto d'arma viene confermata o revocata.

Favoreggiamento

Per le ipotesi di favoreggiamento personale o reale, previste dagli articoli 378-379 del Codice penale, la pena va aumentata e non potrà essere inferiore a tre anni — quando il favoreggiamento si è svolto a favore di sorvegliato speciale o di persona sottoposta all'obbligo di soggiorno.

Pene pecuniarie

Si propone di aumentare in misura adeguata le pene pecuniarie previste del Codice penale per i reati imputabili a persone appartenenti ad organizzazioni criminose e che sia disposta la pubblicazione delle relative sentenze.

Proposte per provvedimenti vari

La Commissione sente il dovere di segnalare che, con ogni urgenza, sia attuato il coordinamento tra gli apparati di Governo, di ogni tipo, statali e regionali, di polizia, economici, ecc., nell'azione contro la mafia, coordinamento territoriale in tutte le provincie di diffusione del fenomeno e che dovrà comprendere anche le diramazioni esterne fuori della regione.

Gli organi competenti devono coprire tutti i posti vacanti delle sedi giudiziarie della regione siciliana al fine di assicurare lo smaltimento delle molte procedure giacenti e debbono controllare con maggior rigore la permanenza in sede dei magistrati di tutti i gradi.

Si richiede di applicare nelle zone della Sicilia interessate dal fenomeno della mafia la più rigorosa selezione del personale statale e regionale, sì che siano assegnati agli organi pubblici i funzionari giudicati più idonei in rapporto ai particolari compiti posti dalla presenza dell'organizzazione mafiosa e dalle sue influenze.

Si raccomanda il coordinamento, potenziamento e specializzazione investigativa del personale di Pubblica sicurezza, dei Carabinieri e della Guardia di finanza operante in Sicilia.

Ai fini di una azione di controllo in materia di mercati e di lavori pubblici:

1) disporre il riesame a tutti gli effetti — anche mediante la nomina di appositi commissari rigorosamente scelti dall'autorità di tutela e vigilanza — delle concessioni di licenze relative ai mercati annonari, alle attività commerciali all'ingrosso e al dettaglio, alle rappresentanze commerciali e industriali, all'esercizio di attività professionali ed economiche nonché il riesame delle concessioni amministrative di ogni genere e delle commissioni preposte ai mer-

cati generali ortofrutticoli, della carne e del pesce;

2) effettuare sollecitamente, con l'assistenza e la collaborazione tecnica di commissari rigorosamente prescelti dalle competenti Autorità, severi controlli: sull'applicazione dei piani regolatori, dei regolamenti edilizi, degli albi degli appaltatori, delle procedure dei pubblici appalti, nonché della concessione delle licenze di costruzione e di acque pubbliche.

D. Pafundi, relatore